

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Family Way Aps



ART. 1 **(Denominazione e sede)**

L'associazione Family Way costituita in data 1 agosto 2016 e già iscritta al registro regionale aps con codice PS/TV0312, diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Family Way Aps". Esso assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Giovane Italia, n. 28, Concordia Sagittaria (Ve).

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Organo di Amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Al fine di raggiungere al meglio i propri scopi sociali, l'organo di amministrazione può istituire eventuali sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e rappresentanze, dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale.

ART. 2 **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione è un'associazione di promozione sociale, civile, libera, aconfessionale e apolitica. L'associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione si propone il raggiungimento delle seguenti finalità:

- 1) La promozione del benessere della famiglia e delle persone singole che la compongono in un'ottica sistemico-relazionale e trigerazionale.
- 2) La realizzazione di Servizi per l'infanzia e di Servizi di Conciliazione per la famiglia di supporto alla famiglia stessa, utilizzando un approccio pedagogico ed un modello organizzativo innovativi e che favoriscano la costituzione di reti/alleanze nel territorio, lo scambio tra generazioni, la sperimentazione a contatto con la natura e l'utilizzo della creatività come fonte di benessere.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

-La realizzazione di servizi utili alla famiglia, quali, per esempio, centri di ascolto, incontri di sostegno alla genitorialità, sportelli di consulenza per la famiglia e i suoi componenti, anche nell'ambito della consulenza pedagogica clinica e della mediazione familiare. La realizzazione di servizi utili al benessere dei componenti della famiglia, anche singoli, quali, per esempio, incontri di training autogeno o atelier di arte terapia.

-La promozione di Servizi di Conciliazione per la famiglia in contesto domestico, quali anche i progetti di ideazione Family Way Le Case Anni Verdi® e Le Case Anni d'Oro®, nel rispetto delle normative vigenti e di riferimento, accoglienti anche minori o anziani autosufficienti/parzialmente autosufficienti.

Tale promozione viene realizzata anche attraverso la formazione delle figure professionali coinvolte ed il sostegno alla loro attivazione lavorativa, comprendente il supporto al mantenimento degli Standard di qualità dei servizi erogati, a tutela degli utenti e assistiti. La realizzazione di servizi utili alla famiglia, quali, per esempio, servizi Tagesmutter, servizi per bambini gestiti dall'Operatore familiare di crescita educativa, servizi per l'anziano gestiti dall'Operatore d'aiuto, laboratori esperienziali, servizi doposcuola o attività similari, anche in contesto domestico, attività di psicomotricità, Attività Assistite con gli Animali, Pet Therapy.

La promozione dei progetti sopra descritti e di ideazione Family Way detti Le Case Anni Verdi® e Le Case Anni d'Oro® ha ottenuto il Patrocinio del Consiglio regionale del Veneto "in considerazione delle tematiche innovative affrontate e delle loro importanti finalità sociali".

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

-L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale.

L'associazione potrà peraltro organizzare attività istituzionali, per il perseguimento dei propri fini, anche in collaborazione con altre associazioni o Enti del territorio. Per la realizzazione degli scopi sociali, l'associazione potrà dotarsi di un Regolamento interno e di un Codice di Condotta. L'associazione potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica, finanziaria e commerciale che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e della normativa giuridico e fiscale in materia.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso,

religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione dell'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario o sostenitore è necessario presentare apposita domanda scritta all'organo di amministrazione, indicando: nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, professione e residenza, espressa volontà di far parte dell'associazione, piena e incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, se esistente, e degli altri eventuali regolamenti e del Codice di Condotta emanati.

Tutti i soci si impegnano al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'organo di amministrazione, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti e dei codici di condotta emanati, se esistenti.

Tutte le domande che perverranno all'organo di amministrazione incomplete e/o senza firma dell'interessato, non verranno prese in considerazione.

All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'associazione provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

e il dovere di:

- accettare e aderire alle finalità istituzionali del sodalizio, condividerne gli scopi e collaborare al loro raggiungimento;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

L'Associazione Family Way è costituita da Soci secondo la seguente tipologia:

- 1) Soci fondatori
- 2) Soci onorari
- 3) Soci sostenitori
- 4) Soci ordinari

I **soci fondatori** sono coloro che, riconoscendosi nei fini dell'associazione, hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. I soci fondatori conservano la loro qualità di socio per tutta la durata dell'associazione e possono far parte degli organi amministrativi dell'associazione.

I **soci onorari** sono coloro che vengono giudicati dall'organo di amministrazione particolarmente meritevoli di essere inclusi all'interno dell'associazione e sono nominati tali dall'organo di amministrazione stesso a

fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione. Anche i soci onorari possono far parte degli organi amministrativi dell'associazione.

I **soci sostenitori** sono coloro che aderiscono all'associazione e concorrono al rafforzamento del fondo sociale con il versamento di contributi volontari. Anche i soci sostenitori possono far parte degli organi amministrativi dell'associazione.

I **soci ordinari** sono coloro che aderiscono all'associazione secondo modalità e termini ordinari e contenuti nel presente Statuto. Anche i soci ordinari possono far parte degli organi amministrativi dell'associazione.

La quota sociale, strettamente legata allo status di socio, è intrasmissibile e non rivalutabile per qualsivoglia negozio.

I soci, a prescindere dal tipo, non potranno esercitare il loro diritto di voto qualora non siano in regola con i versamenti delle quote sociali.

Le deliberazioni prese sia dall'organo di amministrazione, che dall'Assemblea dei soci, obbligano tutti i soci, anche se esenti o astenuti, al voto.

L'associazione come previsto all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, qualora sia necessario allo svolgimento delle a.i.g., può assumere lavoratori dipendenti o con altra formula contrattuale a norma di legge o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo con lo scopo di perseguire le finalità e le attività istituzionali dell'associazione stessa.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare all'organo amministrativo con lettera raccomandata A/R o pec con effetto immediato.

La perdita della qualità di associato avviene per:

- a- dimissioni volontarie;
- b- mancato pagamento della quota annuale entro due mesi dalla scadenza;
- c- morte;
- d- indegnità, deliberata dall'organo di amministrazione. Possono sussistere, per esempio, gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa, ivi compresa l'eventuale violazione del Regolamento dell'associazione e del Codice di Condotta;
- e- per radiazione a causa di azioni contrarie all'interesse dell'associazione, nei modi e nei tempi che l'organo di amministrazione indicherà;
- f- se il socio contravviene ai doveri stabiliti dall'associazione;

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo e la relativa delibera, nei casi d,e,f previsti nel comma precedente, deve essere comunicata motivandola all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. L'esclusione sarà ratificata alla prima assemblea utile. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, quali organi di controllo e garanzia.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, tramite lettera semplice/e-mail, in base al recapito risultante dal libro degli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; oppure avviso affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e la sede in cui si tiene la riunione. La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 24 ore dalla prima. Le riunioni dell'Assemblea possono essere effettuate anche a distanza, a condizione che ciò avvenga con l'ausilio di idonei sistemi tecnologici (esempio videoconferenza) che consentano il rispetto dei diritti dei partecipanti.

L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria, che straordinaria per:

- decisione dell'Organo di amministrazione;
- su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli associati.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, tranne quando hanno per oggetto le persone, nel qual caso avverranno a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere riportate per iscritto nell'apposito libro a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare ed essere eletti tutti i soci iscritti maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota. I soci minorenni non potranno candidarsi alle cariche sociali, ma potranno esercitare il diritto di voto tramite chi esercita la potestà genitoriale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare solo da un altro socio e ogni socio non può rappresentare più di tre soci conferendo delega scritta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona delegata nominata tra i membri dell'Organo di amministrazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea:

- approva il bilancio;
- elegge i membri dell'organo di amministrazione
- decide in merito a qualsiasi argomento sottoposto dall'organo di amministrazione
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera sulle eventuali proposte di modifica dello statuto
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E'

ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in merito alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e allo scioglimento. È validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è investito di ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. È composto da un numero dispari variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Il numero verrà di volta in volta stabilito dall'assemblea su proposta dall'Organo di amministrazione. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione nomina al proprio interno il presidente, eventualmente il Vice-Presidente ed il Segretario.

Gli amministratori svolgono le mansioni indicate nello statuto e nelle delibere dell'Assemblea dei soci ed è loro dovere principale rispettare le indicazioni di tali atti al fine di raggiungere gli scopi sociali, nell'interesse dell'associazione.

La convocazione dell'organo di amministrazione avviene su iniziativa del Presidente, obbligato ad operare in tal senso quando gli venga avanzata esplicita richiesta da almeno 1/3 dei membri in carica dell'organo di amministrazione stesso.

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide se sono presenti la metà più uno dei membri. Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante. Nel caso in cui l'organo di amministrazione sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo. La nomina dovrà essere ratificata dalla successiva riunione dell'Assemblea. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e si procederà a nuove elezioni.

Le riunioni dell'organo di amministrazione possono essere effettuate anche a distanza, a condizione che ciò avvenga con l'ausilio di idonei sistemi tecnologici (esempio videoconferenza) che consentano il rispetto dei diritti dei partecipanti.

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Di ogni delibera dell'organo di amministrazione deve redigersi apposito verbale da riportare, a cura del Segretario, nell'apposito libro e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.

L'organo di amministrazione deve:

- Accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati;
- Impegnarsi nella programmazione delle attività dell'associazione nel rispetto delle sue finalità;
- Curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
- Definire le quote associative annuali e provvedere alla comunicazione ai soci dell'eventuale variazione;
- Amministrare l'associazione e redigere il rendiconto finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- Eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;

- Curare gli affari di ordine amministrativo; stipulare contratti di lavoro e di collaborazione; assumere lavoratori dipendenti, o con altra formula contrattuale a norma di legge e conferire incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, conferire mandati di consulenza;
- Fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- Deliberare le convocazioni dell'assemblea degli associati;
- Stabilire le norme di utilizzo delle strutture, dei materiali e delle attrezzature dell'associazione;
- Aprire i rapporti con gli istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'associazione; sottoscrivere contratti per finanziamento e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione;
- Eseguire le prestazioni a loro demandate dall'assemblea dei soci
- escludere i soci e prendere decisioni in merito ai soci;
- adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori;
- istituire eventuali comitati tecnico-scientifici;
- attivare collaborazioni, convenzioni, promuovere associazioni, consorzi, A.T.I., aderire ad altre associazioni ad ogni livello;
- impegnarsi negli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

L'organo di amministrazione dispone della cassa. All'organo di amministrazione o ad alcuni suoi membri può essere attribuito un compenso per l'attività svolta. Ai membri dell'organo di amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per il loro incarico.

Dura in carica per n. cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. due mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Il Presidente e il Vice Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Deve tutelare il perseguimento degli scopi associativi ed è responsabile moralmente della buona gestione dell'associazione. Sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento. Il Vice Presidente non può delegare alcuna funzione a terzi senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Presidente.

Art. 17

Il Segretario

Viene nominato dall'organo di amministrazione tra i propri Membri ed ha l'incarico di amministrare i fondi di cui l'associazione potrà disporre. Deve attenersi alle direttive impartite dal Presidente e dall'organo di amministrazione.

Inoltre:

- è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare all'organo di amministrazione le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale;
- provvede alle spese da pagarsi su mandato dell'organo di amministrazione e provvede alla riscossione delle quote sociali;

- si occupa del tesseramento dei soci;
- redige i verbali delle riunioni;
- conserva i libri sociali e contabili;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- compie le mansioni delegategli dal Presidente.

Art. 18

Comitato tecnico scientifico

Se istituito dall'organo di amministrazione, il Comitato tecnico scientifico fornisce all'organo di amministrazione consulenza, collaborazione e supporto per la realizzazione degli scopi dell'associazione. L'organo di amministrazione nomina un responsabile del Comitato, il quale potrà essere chiamato a partecipare, con funzione consultiva, alle sedute dell'organo di amministrazione.

ART. 19

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli eventuali aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

(I beni / Le risorse economiche / I mezzi finanziari)

L'Associazione potrebbe poter disporre di un fondo comune, costituito da beni mobili ed immobili.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio stesso.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore ed ottenere una redditività adeguata.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Per il perseguimento delle attività istituzionali, l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- attività di raccolte fondi;
- le rendite del patrimonio;
- gli utili, i proventi, i redditi e ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e da quelle connesse, preordinate e conseguenti, svolte nei confronti dei soci e dei terzi;
- i contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche e private, di associazioni, di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- le oblazioni, i legati e le eredità, le donazioni e lasciti testamentari ed ogni altro introito comunque finalizzato al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- dalle raccolte di fondi pubblici;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- le quote associative annuali determinate dall'organo di amministrazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come possono essere vendita di materiali autoprodotti dai soci;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle finalità statuarie, da ogni ulteriore entrata derivante dall'Associazione a qualsiasi legittimo titolo;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali o attività direttamente connesse e statutariamente previste. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è costituita.

Art. 25

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura

dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 28

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio netto residuo è devoluto, dopo l'estinzione delle passività, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOGRUARO

Atto Registrato il 24/10/2024
di N° 584 Serie 3
Pagati € 200,00 (duecento/00)

IL FUNZIONARIO(*)

Gian Daniele De Mita

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare

